Statuto

ARTICOLO 1 – *Denominazione*

1. E' costituita l'associazione denominata "*Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie*", in sigla "Centro Studi PNT".

ARTICOLO 2 – *Sede*

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, via Boncompagni n. 93, e può istituire sedi decentrate in altre città italiane ed estere.

ARTICOLO 3 – *Scopo*

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone, nell'ambito degli inderogabili principi di cui agli artt. 2, 3, 13, 14, 15, 18, 21 e 33 della Costituzione, il perseguimento di finalità di ricerca e studio nel campo dei diritti e delle libertà, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al tema della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie.

2. L'Associazione è composta da esperti e studiosi di diversa estrazione disciplinare, i quali, indipendentemente dall'eventuale appartenenza ad imprese, professioni, amministrazioni, enti od organismi, partecipano a titolo personale, senza impegnare in alcun modo il soggetto di appartenenza e in piena autonomia di giudizio ed indipendenza.

3, L'Associazione opera in piena autonomia ed indipendenza.

4. Per perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà, fra l'altro:

- organizzare e partecipare ad attività di ricerca, corsi, comunque denominati, convegni, congressi, tavole rotonde, approfondimenti anche nell'ambito di progetti comunitari ed internazionali;
- curare la pubblicazione di studi, ricerche ed approfondimenti, anche sotto forma di monografie e riviste, avvalendosi di ogni utile strumento multimediale messo a disposizione dalla tecnologia;
- organizzare borse di studio in relazione al compimento di studi specializzati;
- promuovere bandi per la pubblicazione di studi nelle materie oggetto delle proprie ricerche;
- sostenere lo sviluppo della ricerca nelle materie di interesse;
- stipulare convenzioni e promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- costituire un sistema a rete sul territorio, anche mediante realizzazione di sedi distaccate nei luoghi che saranno ritenuti più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione; l'Associazione potrà altresì concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

5. L'Associazione persegue i propri scopi fornendo anche la propria collaborazione agli enti istituzionali e alle autorità di garanzia operanti nei settori di interesse.

6. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri soci; essa potrà altresì avvalersi di collaborazioni remunerate e potrà assumere dipendenti.

7. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione potrà avvalersi di contributi di privati, di soggetti pubblici, nazionali e estere; essa potrà altresì ricevere compensi per specifiche attività.

8. Tutte le somme, a qualunque titolo percepito, devono essere reimpiegate per lo svolgimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 4 – *Durata*

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre

quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe; le medesime regole valgono per la devoluzione del patrimonio.

2. La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, nell'ambito di quanto stabilito dall'art 18 e dalla normativa vigente, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 5 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da contributi pubblici o privati;

c) da compensi svolti per specifiche attività;

d) dalle entrate a qualsiasi titolo derivanti anche dall'organizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 4, o dalla partecipazione alle medesime attività;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 6 – *Esercizio e bilanci*

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo di cui al successivo art. 12 redige annualmente il bilancio preventivo (o *budget*) e il rendiconto consuntivo che vengono sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei soci. Detto rendiconto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere redatto anche ai sensi della Legge 398/1991.

3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; pertanto vige il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 7 – *Soci*

1. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

SOCI FONDATORI. Sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o che, ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, vi siano ammessi su specifica richiesta presentata nei primi quattro mesi dalla costituzione dell'Associazione;

SOCI ORDINARI. Sono coloro che vengono ammessi, per delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su presentazione da parte di almeno un socio e previa sottoscrizione di apposita domanda contenente anche un *curriculum vitae* aggiornato e la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni;

SOCI ONORARI. Sono proposti dal Consiglio direttivo o da almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti, la loro nomina deve essere approvata con la maggioranza dei voti validi del medesimo Consiglio ed accettata dal soggetto interessato. Non possono essere nominati più di due Soci Onorari ogni tre anni.

2. L'Assemblea generale di cui al successivo art. 11 potrà valutare l'ipotesi di ammettere alla qualità di socio, oltre le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti di fatto e le società con scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4. I soci fondatori, ordinari ed onorari compongono l'Assemblea generale di cui al successivo art. 11 e partecipano all'attività normativa e amministrativa dell'Associazione stabilita dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

5. Ai sensi del d.lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi sociali ed ogni altra questione prevista dal presente Statuto o portata comunque all'attenzione dell'Assemblea.

6. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione con giudizio motivato che tenga conto delle competenze ed esperienze allegate dal candidato. Contro detto giudizio è ammesso appello all'Assemblea.

7. Lo *status* di socio non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

8. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

9. Il pagamento delle quote associative dovrà avvenne all'atto dell'iscrizione e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio.

10. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto ad essa versato a titolo di quota o contributo volontario.

ARTICOLO 9 – *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da spedirsi entro il 30 settembre di ogni anno;

b) per morosità, qualora il contributo sociale non venga corrisposto nel termine sopra stabilito;

c) per espulsione, da pronunciarsi con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto un comportamento o compiuto atti od azioni disonorevoli o contrari agli scopi dell'associazione o che comunque abbiano comportato nocumento all'Associazione ed al suo andamento;

d) per morte o incapacità sopravvenuta.

ARTICOLO 10 – *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;

- il Vice Direttore;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente Onorario (carica facoltativamente assegnabile).

ARTICOLO 11 – *Assemblea generale*

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, convocato dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

2. Hanno diritto di intervento all'Assemblea generale, con capacità di elettorato attivo e passivo, tutti i soci onorari, fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote associative regolarmente iscritti da almeno 90 giorni.

3. L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera circa:

- l'approvazione dei bilanci;
- la nomina delle cariche sociali alle relative scadenze;
- l'approvazione dei regolamenti;
- ogni altro tema che il Consiglio Direttivo intenda porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie ad essa riservate dalla legge.

4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo inderogabili maggioranze previste dalla legge.

5. Per modificare lo Statuto occorre che siano presenti o rappresentati per delega, almeno metà dei soci e il voto favorevole della loro maggioranza.

6. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

7. L'Assemblea generale viene convocata con avviso scritto, pubblicato sul sito web dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della prima convocazione ed occorrendo anche della seconda convocazione. Al fine di sua una migliore conoscibilità, detto avviso potrà essere affiancato da idonea comunicazione inviata telematicamente il cui mancato ricevimento rimarrà comunque privo di ogni effetto giuridico.

7. L'Assemblea generale può essere convocata anche fuori della sede sociale.

8. A ciascun socio è attribuito, anche per delega, un voto singolo ex art. 2538 c.c.;

9. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

10. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 12 – *Il Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre esercizi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, redige annualmente i bilanci da sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione.

3. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo quanto fissato dall'Assemblea generale alle relative scadenze.

4. Il Consiglio direttivo, nel suo seno, procede alla nomina del Direttore, del Vice Direttore, del Tesoriere e del Segretario.

5. Nel caso venga a mancare un Consigliere, il Consiglio direttivo può procedere alla cooptazione con la maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri.

6. La cooptazione di questi ultimi dovrà essere ratificata nell'Assemblea generale immediatamente successiva.

7. I subentranti decadranno dalla carica alle scadenze previste per gli altri consiglieri.

8. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con modalità telematiche almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

9. Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri; il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti eccettuate le delibere riguardanti l'ammissione o l'espulsione di soci e la determinazione delle quote annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

10. Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.

11. Il Direttore o, su delega di questi, il Vice Direttore rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

12. Ai componenti il Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionali in favore dell'associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

ARTICOLO 13 – *Il Direttore*

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante.

ARTICOLO 14 – *Il Vice Direttore*

1. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle attività e mansioni alle quali venga espressamente delegato.

2. Al Vice Direttore possono essere attribuite, per delega del Presidente e in accordo con il Consiglio Direttivo, anche funzioni operative e di rappresentanza legale dell'Associazione.

ARTICOLO 15 – *Il Tesoriere*

1. Al Tesoriere sono demandati i compiti della tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 16 – *Il Comitato scientifico*

1. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri; esso è nominato dal Consiglio direttivo, sentita l'Assemblea generale circa la composizione e i criteri di individuazione dei suoi componenti; questi ultimi possono essere revocati dal Consiglio direttivo in qualsiasi momento; esso è formato da studiosi di comprovata competenza nelle aree di attività dell'Associazione.

2. Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio direttivo.

3. Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

4. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Direttore e possono prendervi parte gli altri membri del Consiglio Direttivo.

5. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rinominabili.

6. I membri del Comitato scientifico non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 17 – *Il Presidente Onorario*

1. Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio direttivo, è figura puramente onorifica da individuarsi facoltativamente, tra personalità del mondo della cultura che si siano distinte per particolari meriti nell'ambito dell'attività di interesse dell'Associazione, in ambito accademico o nella società civile. Egli coadiuva il Presidente con funzioni consultive.

ARTICOLO 18 – *Devoluzione*

1. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni associative non aventi scopi di lucro con finalità analoghe.

ARTICOLO 19 – *Norme finali*

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto viene fatto pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia. Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.